



**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

**AREA: AREA SEGRETERIA GENERALE**

**UFFICIO: Servizio Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE N. 205 DEL 20/03/2026**

**OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 E DELLA DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE AUTONOMO FINANZE, APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. 65 DEL 05/02/2026**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 02/12/2025 è stato approvato il secondo aggiornamento della sezione 3.3 del PIAO 2025-2027, con il quale era stata prevista la sostituzione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'Area degli Istruttori con il profilo professionale di Istruttore contabile, cessato per dimissioni in data 01/09/2025 a seguito dell'assunzione a seguito di concorso pubblico e conseguente presa in servizio presso altro ente appartenente al medesimo comparto;
- il dipendente cessato aveva diritto alla conservazione del posto;
- con determinazione n. 65 del 05/02/2026, in attuazione della deliberazione sopra richiamata, è stato approvato l'avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e, subordinato all'esito negativo dello stesso, è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del vigente Comparto Funzioni Locali, finalizzati alla copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile, a tempo pieno e indeterminato, appartenente all'Area degli Istruttori, da assegnare al Settore Autonomo Finanze;
- la copertura del posto era prevista con decorrenza successiva al termine di conservazione del posto del dipendente cessato;

Preso atto con determinazione n. 145 del 27/02/2026 è stata disposta, a seguito di richiesta prot. n. 7256 del 25/02/2026 pervenuta entro i termini contrattualmente previsti dall'art. 21 comma 10 del CCNL Funzioni Locali del 23/02/2026, la riammissione in servizio dell'ex dipendente cessato, con inquadramento nel profilo professionale posseduto alla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro di Istruttore contabile – Area degli Istruttori - presso il Settore Autonomo Finanze, con decorrenza dall'01/03/2026;

Considerato che con la riammissione in servizio avvenuta a seguito della determinazione sopra richiamata, il posto che si era reso vacante risulta coperto, e non si rende più necessario dare ulteriormente corso alle procedure avviate con la determinazione n. 65 del 05/02/2026;

Visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della determinazione n. 65 del 05/02/2026 con cui al fine di coprire il posto resosi vacante era stata indetta la suddetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e. in via subordinata, una procedura di manifestazione d'interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del Comparto Funzioni Locali a seguito della riammissione in servizio della dipendente cessata che rappresenta un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha, con riferimento alla revoca di un bando di assunzione di personale, sancito che tale scelta rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto *“La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...”* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *“... di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa”* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *“... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... ”* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che per un consolidato orientamento giurisprudenziale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* ( Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Ritenuto che tali principi possano a maggior ragione valere in relazione alle procedure di cui alla citata determinazione n. 65 del 05/02/2026;

Considerato che le procedure sulle quali si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, non sono giunte a compimento né si sono perfezionate con l'individuazione del candidato prescelto, essendo state poste in essere unicamente le pubblicazioni dei relativi avvisi, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 19/12/2025 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza al 01/01/2026 sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

Visto il C.C.N.L. del 23/02/2026 triennio giuridico ed economico 2022-2024, attualmente in vigore;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 217 del 29/07/2022;

#### DETERMINA

1. Di revocare, per le ragioni espresse in premessa la determinazione n. 65 del 05/02/2026 con cui erano state avviate le seguenti procedure:
  - Avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato, appartenente all'Area degli Istruttori, da assegnare al Settore Autonomo Finanze;
  - Avviso di manifestazione d'interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del vigente Comparto Funzioni Locali, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato, appartenente all'Area degli Istruttori, da assegnare al Settore Autonomo Finanze, subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità sopra richiamata;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel portale InPA, nella sezione allegati relative alle procedure in esame, nel sito istituzionale del comune di Carmagnola nell'apposita sezione - Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso, e sulla home page del sito istituzionale del Comune, dando atto che dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, e che pertanto non verrà disposta alcuna ulteriore comunicazione personale ai candidati.

Il Segretario Generale

Bruno Armone Caruso / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa